

DELIBERA N. 745  
10 novembre 2021

Fasc. Anac n. *omissis*/2021

## Oggetto

Ipotesi di inconfiribilità ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b), d.lgs. 39/2013 nella nomina di un membro del Comitato di Gestione dell'AdSP *omissis*

## Riferimenti normativi

Art. 4 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 39/2013

## Parole chiave

Autorità di sistema portuale; membro Comitato di gestione; inconfiribilità; enti di diritto privato regolati o finanziati

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF) presentata in data 25 ottobre 2021

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 10 novembre 2021

## Delibera

### Considerato in fatto

Con nota – acquisita al prot. ANAC *omissis* del 19.06.2020 – il Presidente (pro tempore) dell’Autorità di Sistema Portuale del *omissis* trasmetteva a questa Autorità una richiesta di parere concernente la legittimità del conferimento, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di membro del Comitato di Gestione attribuito, in data *omissis*, al *omissis*, rappresentando la molteplicità degli incarichi ricoperti dallo stesso nell’ambito di società operanti come spedizionieri doganali (*omissis*).

L’ANAC deliberava l’avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi di inconfiribilità, ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di membro del Comitato di Gestione dell’AdSP di *omissis* attribuito al *omissis*.

L’avvio del procedimento - con nota prot. *omissis* del 24.06.2021 – veniva, pertanto, comunicato al Presidente pro tempore, *omissis*, al RPCT, *omissis* e al Comitato di Gestione dell’AdSP. Nell’avvio di procedimento, veniva riepilogato che il soggetto in questione:

- fosse stato consigliere *omissis* per il quinquennio *omissis*;
- avesse ricoperto l’incarico di membro del Comitato di Gestione dell’Autorità quale rappresentante della *omissis* giusto decreto del Presidente dell’AdSP *omissis* fino al *omissis*;
- fosse amministratore delegato della società *omissis* a partire dai primi anni *omissis* a tutt’oggi (giusti una serie di rinnovi, da ultimo nel *omissis*);
- fosse amministratore unico della società *omissis* dall’aprile *omissis* a tutt’oggi;
- fosse amministratore delegato della società *omissis* dal *omissis* a tutt’oggi;
- svolgesse la professione di spedizioniere doganale;
- era stato nuovamente nominato membro del comitato di gestione dell’Autorità *omissis* (giusto decreto n. *omissis* emesso in pari data) e – come appreso in sede di audizione delle parti (v. *infra*) - fino al *omissis*.

Il RPCT, con nota prot. *omissis* del 30.06.2021, ha presentato a questa Autorità una richiesta di audizione che si è tenuta in videoconferenza il giorno *omissis* alla presenza del: *omissis*, Presidente dell’AdSP, *omissis*, RPCT, *omissis* addetto *omissis* dell’ente e dei *omissis* e *omissis*, in servizio presso *omissis* dell’AdSP.

Nel corso dell’audizione gli interessati, anzitutto, hanno notiziato che il *omissis* è cessato dalla carica di componente del Comitato di Gestione, non rivestendo più la qualifica di “designato attivo”. Ciò in quanto, in base alla normativa vigente, al momento della nomina del nuovo Presidente dell’AdSP (avvenuta il *omissis*), è decaduto automaticamente anche il precedente Comitato di Gestione.

Tanto premesso, nel merito, le parti hanno escluso l’integrazione della prospettata fattispecie di inconfiribilità in quanto mancherebbe tra le società riferibili al *omissis* (*omissis*) e l’Autorità di Sistema Portuale un rapporto di regolazione, partecipazione e finanziamento come richiesto dal d.lgs. n. 39/2013 e, in particolare, dall’ipotesi di cui all’art. 4. Hanno esposto, infatti, che gli enti in questione non sarebbero qualificabili né come “imprese portuali autorizzate” - ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L. n. 84/1994 – né come società concessionarie di aree demaniali. Le parti hanno dedotto che tutti coloro che svolgono l’attività di spedizioniere sono soggetti autorizzati, accreditati, controllati e vigilati dall’Agenzia delle Dogane, la quale appunto verifica, monitora e sovrintende alle loro operazioni (a titolo esemplificativo, le imprese presentano delle fidejussioni a garanzia della loro attività direttamente alle dogane). Le uniche occasioni in cui l’AdSP si

incontra con gli spedizionieri doganali sono quelle in cui entrambi partecipano alle commissioni consultive (di volta in volta istituite) per discutere di aspetti tecnici relativi all'efficace funzionamento dei porti.

L'ANAC ha poi acquisito le memorie a difesa da parte dell'AdSP con nota prot. *omissis* del 15.07.2021, firmate dal Presidente della AdSP e dal RPCT, che hanno ribadito quanto già detto in audizione; in tali memorie le parti hanno precisato altresì espressamente che la AdSP non finanzia le attività di queste imprese attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

## Considerato in diritto

### Quadro normativo generale di riferimento e vigilanza dell'Autorità

Con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 (recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015*") il legislatore ha:

1) da un lato, esteso l'applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 39/2013 anche ai componenti del Comitato di Gestione del predetto ente pubblico (art. 9, comma 2, della L. n. 84/94, il quale prevede, infatti, che anche ai semplici componenti del Comitato di Gestione "*si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'Autorità di sistema portuale e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*");

2) dall'altro, introdotto delle ipotesi di decadenza di diritto nei casi in cui coloro che ricoprono incarichi di componente di organi di indirizzo politico o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratori di enti pubblici o enti privati in controllo pubblico vengano nominati o designati componenti del Comitato di Gestione di un'Autorità di Sistema Portuale (nuovo art. 9 co. 2 L. n. 84/94, come novellato dal d.lgs. 232/2017).

Inoltre, ai fini dell'applicazione delle fattispecie di incompatibilità/inconferibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, occorre ricordare quale sia la natura giuridica delle AdSP, definite espressamente dall'art. 6 della L. n. 84/94 (recante "*Riordino della legislazione in materia portuale*"), come modificato dal D.L. n. 169/2016 (norme su "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*"), ai sensi del quale "*l'Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria*".

Dunque, l'AdSP rientra, come già chiarito dal Consiglio di quest'Autorità nelle delibere nn. 179 e 180 del 1 marzo 2017, nella definizione di "enti pubblici" cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del d.lgs. 39/2013, che li definisce come "*gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati*".

Con specifico riguardo al meccanismo di vigilanza sul rispetto della richiamata normativa, questa Autorità nella delibera n. 846/2018 ha chiarito la propria competenza affermando che: "*in merito alle disposizioni in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013 richiamate dal correttivo sopra citato ed estese anche ai componenti del comitato di gestione, va confermata la vigilanza di questa Autorità. Peraltro, vista la stretta correlazione tra il corpus normativo di cui al d.lgs. 39/2013 e la disposizione rafforzativa introdotta dall'art.9, comma 2 della legge n.84/1994, per la cui corretta interpretazione occorre rinviare alle definizioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. n.39/2013, appare evidente che la vigilanza dell'ANAC vada estesa - per identità di materia - anche alle nuove disposizioni in tema di inconferibilità di incarichi dei componenti del comitato di gestione*".

#### Applicabilità della normativa di riferimento al caso di specie

Passando, dunque, all'applicazione della normativa astrattamente illustrata al caso di specie, nell'ottica di valutare la conformità alla stessa normativa del conferimento dell'incarico di membro del Comitato di gestione della AdSP, si osserva quanto segue.

#### a) Con riferimento al primo incarico conferito al *omissis* giusto decreto del Presidente dell'AdSP *omissis* rispetto all'art. 9, comma 2, della legge 84/1994

Con riferimento alla carica politica svolta dal *omissis* antecedentemente (e contestualmente) al primo incarico di componente del Comitato di gestione, come già si è avuto modo di evidenziare in occasione dell'avvio di procedimento, tale situazione non appare conforme rispetto a quanto disposto dalla norma speciale di cui all'art. 9, co. 2, della l. n. 84/1994. Il citato articolo, come visto sopra, ha infatti introdotto il divieto di designare quali membri del comitato di gestione "*coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*", con la precisazione che "*i componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione*".

Dalla lettera della disposizione emerge che, con riferimento a questo ulteriore e specifico limite il legislatore ha optato per una espressa retroattività del divieto, sancendo, dunque, la decadenza di diritto dalla carica all'interno dei Comitati di gestione a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, che ha novellato il comma 2 dell'art. 9 della legge 84/94, ossia dal 24 febbraio 2018.

Nel caso in esame, la teorica decadenza dell'interessato dall'incarico di componente del Comitato di Gestione dell'AdSP a decorrere dalla predetta data veniva evidenziata dall'Autorità in occasione dell'avvio del procedimento di vigilanza ma non è stata oggetto di formale contestazione in quanto all'atto di avvio del procedimento il *omissis* non ricopriva più la carica politica rilevante ai fini del sopra citato art. 9, comma 2, l. 84/94.

#### b) Con riferimento al secondo incarico conferito al *omissis* giusto decreto del Presidente dell'AdSP *omissis* rispetto all'art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 39/2013

Preliminarmente, si precisa che, nel caso di specie, si è valutata la possibile operatività della preclusione di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/2013 solo con riferimento al secondo incarico – attribuito nel *omissis* - di componente del Comitato di gestione, in quanto l'estensione delle norme del d.lgs. n. 39/2013 anche ai componenti dei Comitati di Gestione delle AdSP sono sopravvenute rispetto alla prima nomina.

Tanto precisato e passando ad esaminare il secondo incarico di componente del Comitato di gestione (*omissis*), nell'avvio di procedimento si rilevava la possibile operatività, su tale incarico, del divieto di cui all'art. 4, co. 1 lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, ai sensi del quale:

*"A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato (regolati, n.d.r.) o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico non possono essere conferiti: (...) b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale".*

In particolare, l'avvio del procedimento si incentrava sulla possibile riconducibilità degli incarichi svolti "in provenienza" da parte del *omissis* nell'ambito della categoria prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, ovvero in quella di "*incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati*" da parte dell'AdSP in questione, a mente delle definizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del d.lgs. 39/2013.

In particolare, l'art.1, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 prevede che siano "enti di diritto privato regolati o finanziati" *"le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici"*.

A tale proposito, in merito alle società riferibili al *omissis - omissis* – si rilevava anzitutto come il capitale fosse interamente detenuto da soggetti privati e come, dunque, non potesse rintracciarsi, alla luce dell'assetto societario, il requisito della partecipazione minoritaria di cui al n. 2 della succitata disposizione.

Conseguentemente, emergeva la necessità di appurare, mediante il procedimento, l'eventuale sussistenza di rapporti qualificati tra l'AdSP e le predette società, ed in tal senso l'avvio di procedimento si focalizzava particolarmente sul requisito della regolazione dell'attività principale (requisito n. 1 della sopra citata disposizione), essendo sufficiente, al fine di integrare la categoria *de qua*, la presenza anche di una sola delle descritte caratteristiche, non trattandosi di requisiti concorrenti. In tale ottica, appariva, perciò, dirimente verificare l'esistenza di un legame del tipo regolatore/regolato che si esprimesse, a titolo esemplificativo, mediante l'adozione di atti di autorizzazione o concessione, che comportino l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione.

Nel merito delle società riconducibili al *omissis*, si evidenziava, nell'avvio di procedimento, come la *omissis* sia una società che svolge le funzioni di spedizioniere doganale, operante, tra le altre sedi, anche nell'ambito di *omissis*.

L'attività principale consiste nell'assistere i clienti, eseguendone le prescritte formalità, a realizzare le operazioni di import ed export di merci. Dalla lettura dello statuto emerge, infatti, che la società ha ad oggetto principale "*omissis*".

La società *omissis*, anch'essa operante nell'ambito del *omissis*, ha come oggetto sociale "*omissis*".

Infine, anche la società *omissis* si occupa, nel medesimo ambito territoriale, di svolgere le attività di "*omissis*".

In linea generale si osservava, pertanto, che lo spedizioniere doganale sia colui che, personalmente o in forma d'impresa (come le società in discorso), svolge il ruolo di intermediario tra chi deve trasportare beni mobili via terra, via mare o via aria e chi effettua il trasporto (vettore). Dunque, il professionista o l'impresa opera secondo un contratto di spedizione che, ai sensi dell'art. 1737 del c.c., è un contratto di mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto, obbligandosi a compiere tutte le attività connesse e le operazioni accessorie all'esecuzione dell'oggetto principale.

Ai sensi dell'art. 47 del Testo unico della legge doganale (T.U. n. 43 del 1973), sono autorizzati a svolgere la descritta attività i soggetti muniti di apposita "patente" ovvero coloro che sono abilitati al compimento di operazioni doganali presso le dogane di una determinata circoscrizione poiché iscritti presso l'Albo professionale istituito con L. 22.12.1960, n. 1612. Parimenti la costituzione dei centri di assistenza doganali (CAD) deve essere autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, infatti, cura l'iscrizione e la tenuta dell'albo.

Sebbene, dunque, l'accesso allo svolgimento dell'attività professionale (in specie, l'iscrizione e la tenuta dell'albo degli spedizionieri doganali e dei CAD) non sia oggetto di autorizzazione da parte dell'AdSP, l'Autorità aveva ritenuto di indagare sull'effettiva sussistenza di poteri regolatori in merito al concreto esercizio della medesima attività.

In tal senso venivano indicati, nell'avvio del procedimento, due possibili indici presuntivi. Da un lato, l'art. 16 della l. n. 84/94, in base al quale le autorità portuali, mediante il rilascio delle autorizzazioni, vigilano sulle attività imprenditoriali (attività portuali o servizi portuali) svolte da imprese private nell'ambito dei porti.

Dall'altro lato, la circostanza che (presuntivamente) potesse essere l'AdSP ad autorizzare l'accesso alle aree portuali (in tal senso veniva richiamata una sentenza del TAR Reggio Calabria, n. 315 del 23.03.2016, la quale qualificava il "permesso di accesso" all'area portuale in termini di provvedimento concessorio, derivato "*dalla natura demaniale delle aree all'interno del Porto e dalla attribuzione in capo al richiedente di facoltà prima non esistenti, nella specie rappresentate dalla possibilità di accedere alle aree portuali*").

Da quanto detto era discesa l'ipotesi circa la sussistenza del requisito di cui al n. 1) previsto dall'art. 1, co.2 lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 ovvero che l'ente conferente l'incarico (AdSP nel caso *de quo*) rispetto alle società di diritto privato in questione "1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione".

Rispetto a quanto precede, alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare degli esiti dell'audizione e della documentazione successivamente prodotta dalle parti, non rinvenuta altrimenti sul sito istituzionale della AdSP, deve osservarsi quanto segue.

In base al quadro normativo vigente, l'AdSP esercita un potere autorizzatorio nei confronti delle imprese private che espletano le cosiddette "operazioni portuali" e i cosiddetti "servizi portuali". Infatti, giusto art. 16, co. 3, della L. n. 84/94, coloro che rendono tali prestazioni devono essere autorizzati a operare direttamente dall'Autorità di Sistema Portuale referente per il territorio, la quale ha anche il compito di tenere un registro delle imprese autorizzate, di riscuotere il canone annuo dovuto dalle medesime e di vigilare sulla loro corretta esecuzione dei compiti loro affidati.

Ciò che, tuttavia, è emerso dall'istruttoria, è che le società coinvolte nel caso in esame non possono essere ricomprese nel novero delle "imprese portuali". Con tale locuzione il legislatore si riferisce, infatti, alle società autorizzate dall'AdSP ad erogare le cd "operazioni portuali" che, secondo l'art. 16, co. 1, della L. n. 84/94, sono "il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale", operazioni che non sembrano rese, da quanto in atti, dalle società riconducibili al *omissis*.

Per quanto concerne i "servizi portuali" occorre, invece, richiamare l'art. 16, co. 1, ultimo periodo della citata legge il quale sancisce che "i servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale, (...) attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione".

Ciò significa che essi - a differenza delle operazioni portuali - non sono individuati, *ex ante* e analiticamente, dal legislatore, il quale ha rimesso, invece, all'autonomia di ciascuna AdSP la loro indicazione.

Si è, dunque, consultata l'ordinanza (allegata alle memorie a difesa) n. *omissis* recante il "omissis" adottata dall'AdSP di *omissis* in virtù della suesposta previsione.

Il citato regolamento stabilisce che sono da ricondursi nella categoria dei "servizi portuali", a titolo esemplificativo, le seguenti attività: *omissis*.

Pertanto, anche con riferimento a tale categoria, può ritenersi, da quanto in atti, che le società interessate non rendano "servizi portuali" riconducibili al citato provvedimento. Tanto è confortato dalla consultazione dell'elenco disponibile sul sito web dell'AdSP, indicante tutti gli operatori accreditati alla luce delle summenzionate disposizioni, nel quale le predette società non figurano.

Esclusa, per le ragioni suesposte, la predicabilità di un potere autorizzatorio direttamente esercitato dall'AdSP con specifico riferimento allo scopo sociale delle imprese coinvolte, l'istruttoria si è dunque focalizzata sull'eventuale ricorrenza in generale di un potere/obbligo di sorveglianza dell'ente pubblico nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano nel porto.

In particolare, nell'audizione, si è chiesto conto agli interessati dell'eventuale emanazione nei confronti degli spedizionieri doganali di atti e provvedimenti volti a disciplinare le modalità di accesso o di operatività sul suolo del porto (es: atti di inibizione/interdizione all'accesso alle aree portuali ovvero atti di regolazione dell'attività resa nel porto al fine di garantire il rispetto ad es. di taluni standard qualitativi).

Sul punto, gli interessati hanno esposto che l'AdSP esercita verso gli spedizionieri esclusivamente un controllo di tipo formale, incentrato, cioè, sulla verifica dell'identità del soggetto che accede alle aree portuali e che tale controllo, normalmente, si svolge addirittura in maniera automatica (mediante codice QR).

Quanto dedotto in audizione dalle parti è risultato confermato dalla consultazione delle ordinanze della AdSP nn. *omissis* prodotte dalle parti nelle memorie a difesa.

L'ordinanza *omissis* reca la disciplina dell'autorizzazione all'accesso nell'ambito del porto di *omissis* e del rilascio dei singoli titoli di ammissione per l'accesso di persone e veicoli. Per quel che qui interessa *omissis* dispone espressamente che gli spedizionieri possono accedere, per motivi di servizio, al porto anche in assenza del titolo di accesso rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale. Per tale categoria di soggetti opera, perciò, un'eccezione al normale regime autorizzativo poiché è sufficiente che essi esibiscano una tessera di riconoscimento rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.

Nello stesso senso depono anche *omissis* dell'ordinanza *omissis*, emessa in attuazione dell'art. 68 del Codice della navigazione. Il provvedimento, in via generale, prevede che le imprese svolgenti attività a favore di navi, merci e passeggeri nell'ambito *omissis* siano autorizzate dall'AdSP e iscritte in un apposito registro.

Tuttavia la stessa norma esclude da tale regime, tra gli altri, proprio gli spedizionieri doganali. Rispetto ad essi valgono le norme di riconoscimento, iscrizione e accreditamento presso l'Agenzia delle Dogane stabilite dalle leggi speciali in materia (leggi nn. 1442/1941 norme sulla "Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri" e 1612/1960 recante "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali").

Quanto infine, per completezza, ad una possibile ricorrenza del terzo requisito previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto 39/13, ossia un eventuale finanziamento da parte della AdSP, si richiama quanto affermato nelle memorie presentate (v. parte in fatto) dal Presidente e dal RPCT circa il fatto che la AdSP non finanzia le attività delle imprese *de quibus* attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici; tale circostanza appare confermata, alla data di chiusura dell'istruttoria, dall'assenza di dati in materia di appalti pubblici nel "Portale dei dati aperti" dell'Autorità, con riferimento alle medesime imprese.

Per le ragioni suesposte ed alla luce degli atti prodotti dalla AdSP nel corso del procedimento, si può ritenere che, allo stato e per il periodo che qui interessa, le società *omissis* non rientrino nell'ambito della categoria degli "enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui all'art. 1, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 rispetto alla AdSP, e che, per tale ragione, le cariche in esse rivestite dal soggetto interessato non abbiano dato luogo alla fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), del decreto 39 con riferimento all'incarico di componente del Comitato di gestione oggetto di scrutinio (incarico cessato, come detto in fatto, nel *omissis*).

Tutto ciò considerato e ritenuto

### Delibera

l'archiviazione del procedimento in oggetto stante l'insussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti costitutivi della fattispecie di inconferibilità recata dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013;

di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati;

di pubblicare la stessa ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di vigilanza sul sito dell'Autorità.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2021

Atto firmato digitalmente

*Il Segretario*